



# **COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA**

**(Provincia di Foggia)**

**Ufficio del Sindaco**



Prot. N. 2638

Casalvecchio di Puglia, 04/05/2020

## **ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 11 del 04.05.2020**

**Oggetto: MODALITÀ DI APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE.**

### **IL SINDACO**

VISTI

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», con particolare riferimento all'art 1 relativo al territorio della Regione Lombardia;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante «*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale*» che ha esteso a tutto il territorio nazionale quanto previsto all'art. 1 del DPCM del 8 marzo 2020 per il territorio della Regione Lombardia;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «*Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.*
- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure finora adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 che adotta nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 03 maggio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute del 28 marzo 2020 recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 29415 del 02 maggio 2020;

RITENUTO necessario e urgente garantire il rispetto sul territorio comunale delle disposizioni regionali e nazionali più restringenti, finalizzate al contenimento del contagio e, tra esse, quelle inerenti:

- a. la limitazione di iniziative, di qualsiasi natura, e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato;
- b. la limitazione di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

RITENUTO necessario emanare, per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica e nell'esercizio dei poteri di cui al TUEL, provvedimenti più restrittivi rispetto alle norme nazionali e regionali, al fine di non vanificare gli sforzi sino ad oggi compiuti per contrastare la diffusione del contagio del virus COVID-19;

ATTESA la propria competenza ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI

- l'art.32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- il Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;



## ORDINA

a partire dal 05 maggio 2020 e fino a diverse disposizioni, fatte salve nuove e sopravvenute misure adottate dalle autorità di governo, l'apertura del cimitero comunale nei giorni e negli orari consueti, al fine di garantire a tutti in egual misura e in sicurezza, il culto e la commemorazione dei defunti secondo le seguenti modalità:

- ingresso contemporaneo di massimo 15 persone e per non più di 30 minuti (gli addetti al cimitero vigileranno e coordineranno l'accesso ordinato e l'avvicendamento dei visitatori);
- nelle fasi di ingresso e di uscita nonché durante il periodo di sosta all'esterno del cimitero in attesa di potervi accedere, si dovranno evitare qualsiasi forma di aggregazione e/o assembramento;
- chiusura del cimitero in occasione dello svolgimento di cerimonie funebri, con l'esclusiva partecipazione di parenti (mariti e/o mogli, genitori, figli, fratelli e sorelle nonché a coloro che rientrano nella L.n.76/2016 in ordine alle convivenze ed unioni civili e casi analoghi) del defunto e comunque fino a un massimo di 15 persone;
- tutti i visitatori, gli addetti al cimitero e gli operatori di onoranze funebri, dovranno indossare mascherine protettive e rispettare rigorosamente le misure di distanziamento sociale aggregazione e/o assembramento;

## DISPONE

che il presente provvedimento venga portato a conoscenza delle competenti Autorità e soggetti gestori per i provvedimenti di propria competenza.

## INVITA

tutta la cittadinanza ad osservare le predette disposizioni.

**Per la violazione delle norme della presente ordinanza sindacale sono previste le sanzioni così come definite dall'articolo 4 (sanzioni e controlli) del D.L. 25 marzo 2020 n. 19.**

La presente ordinanza, comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale.

Il presente provvedimento, per le rispettive competenze, viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, alla Questura di Foggia, al Comando Stazione Carabinieri di Casalnuovo Monterotaro, alla Polizia Locale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Municipale, 04/05/2020

Il Sindaco

Ing. Noè Andreano



